

DITTA: ALCHIMETAL s.r.l. – Controguerra (TE), Via Valle Cupa n. 25/26 CAP 64010

PROCEDIMENTO: Istanza di Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'Art. 45 della L.R. 45/2007 per un impianto di recupero rifiuti non pericolosi provenienti da terzi all'interno di un complesso industriale esistente ubicato in Traversa di Via dei Castani, snc nel Comune di Martinsicuro (TE)

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: Dichiarazione di non assoggettabilità a procedure di valutazione di impatto ambientale di cui agli allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/ 06 e smi

Il Sottoscritto Teo Caponi nato a Goppingen (Germania) il 11.12.1974 residente a Roseto degli Abruzzi (TE) in via Lombardia, 40 in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Alchimetal s.r.l. con sede legale in Via Valle Cupa, 25/26 Controguerra (TE) - 64010 Tel. 0861-1856768 347-7543430 mail alchimetalsrl@avoipec.it codice fiscale 01958000679 partita iva 01958000679 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di TERAMO n. 01958000679 *consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi*

DICHIARA:

Che l'attività oggetto della presente istanza di Autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i. da svolgersi presso l'area ubicata in Traversa di Via dei Castani, snc nel comune di Martinsicuro (TE), **non risulta** assoggettata a procedure di valutazione di impatto ambientale di cui agli allegati II, III, IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

In particolare ricadono tra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 e smi gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g [...]. La suddetta Ditta richiede con la presente istanza di autorizzare l'impianto per la potenzialità totale annua complessiva di 1250 t/a (ovvero, considerando 310 giorni lavorativi, di **4 t/g**).

E SPECIFICA QUANTO SEGUE:

Da un'analisi delle linee guida per la definizione dei criteri di assoggettabilità dei progetti alle procedure di cui all'art. 19 del d.Lgs 152/2006 e smi, è emerso che la riduzione delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV parte II del D.Lgs 152/2006 e smi, previste dal D.M. 30.03.2015 smi, non è di fatto applicabile all'impianto oggetto del presente procedimento in quanto:

- 4.1) Nel contesto territoriale ed ambientale di riferimento non sono presenti progetti cumulabili con l'impianto in oggetto; inoltre il criterio del "Cumulo con altri progetti" non è applicabile in quanto l'impianto stesso è esistente e già autorizzato.
- 4.2) L'impianto non ricade tra gli stabilimenti a rischio incidente rilevante
- 4.3) L'impianto non ricade in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale

4.1 - Considerazioni in merito al "Cumulo con altri progetti" (Pt. 4.1. del D.M. 30.03.2015)

Non sussistono le condizioni legate all'aspetto "Cumulo con altri progetti" che possono comportare una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

4.2 - Considerazioni in merito al "Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate" (Pt. 4.2 del D.M. 30.03.2015)

- Tenuto conto che il processo produttivo dell'impianto in oggetto (in termini di materie prime, prodotti, sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente) non prevede l'utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi richiamati dal decreto legislativo n. 334/1999 e dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105

- Considerando che l'impianto non ricade tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Non sussistono le condizioni legate all'aspetto "Rischio di incidenti" che possono comportare una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

4.3 Considerazioni in merito alla Localizzazione del progetto (Pt. 4.3 del D.M. 30.03.2015)

L'impianto oggetto del presente procedimento non è localizzato in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale e per tale motivo le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 non sono ridotte del 50%; di seguito si riporta un dettagliato inquadramento territoriale in funzione degli aspetti di cui al pt. 4.3 del D.M. 30.03.2015.


4.3.1 Zone umide

Per zone umide sono da intendersi «le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri» di «importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia» [art. 1, comma 1, e art. 2, comma 2, della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e con successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184]

Fig. 1 - Geoportale Nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Zone umide internazionale (Ramsar)



Fig. 2 - Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – zone umide



Come si evince dal Geoportale Nazionale del Ministero dell'ambiente, l'impianto oggetto del presente procedimento, non ricade all'interno di una Zona Umida di importanza internazionale (Ramsar).

4.3.2 Zone costiere.

Per zone costiere si intendono «i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; ed i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi» [art. 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004].

Fig. 3 Fonte Google Earth - Distanza dal Mare Adriatico




Come si evince dalla fig.3, l'area dello stabilimento non ricade all'interno di una Zona Costiera, così come definita dall' art. 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, poiché situata a circa 600 m dal Mare Adriatico.

4.3.3. Zone montuose e forestali.

Per zone montuose si intendono «le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole» [art. 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004].

Fig. 4 -Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - MONTAGNE
OLTRE 1600 O 1200 METRI




Come si evince dal Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'impianto oggetto del presente procedimento, non ricade all'interno di una Zona Montuosa, così come definita dall'art. 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004

Riguardo alle zone forestali, per la definizione di «foresta» (equiparata a «bosco» o «selva»), si rimanda a quanto definito dalle regioni o province autonome in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 227/2001 e, nelle more dell'emanazione delle norme regionali o provinciali di recepimento, alla definizione di cui all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 227/2001 che di seguito si riporta: «i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m² e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, di

salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m² che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate»

Fig. 5 - Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -BOSCHI




Come si evince dalle cartografie del Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'impianto oggetto del presente procedimento **non ricade** all'interno di una Zona forestale e/o boschiva così come definita dall' art. 142, comma 1, lettera g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004

4.3.4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale.

Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della legge n. 394/1991.

Fig. 6 - Geoportale Nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Elenco ufficiale EUAP aree naturali protette



Come si evince dal Geoportale Nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'impianto oggetto del presente procedimento non è ubicato all'interno di una area naturale protetta di cui all'elenco ufficiale (EUAP)

4.3.5. Zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE si intendono le aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di protezione speciale (ZPS) successivamente designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) [direttiva 2009/147/CE, direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997].

Fig. 7 - Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – ZONE A PROTEZIONE SPECIALE e SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA



Come si evince dal Geoportale Nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'impianto oggetto del presente procedimento, non è ubicato all'interno di un Sito di importanza comunitaria (SIC) e/o di una Zona di protezione speciale (ZPS).

4.3.6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati.

MATRICE ARIA:

Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati (relativamente alla qualità dell'aria), si intendono le aree di superamento definite dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 155/2010, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria

più pulita in Europa», relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del citato decreto In conformità a quanto indicato nel D.M. 30.03.2015, l'impianto risulta conforme a quanto previsto

- Considerato che il presente criterio si applica esclusivamente ai progetti dell'allegato IV di cui ai punti 1.c), 2.a), al punto 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), l), m), n), o), p), ai punti 4.h) e 4.i), ai punti 5.a), 5.b) e 5.d), al punto 6.a), al punto 7.a), ai punti 7.r) e 7.s), limitatamente agli impianti di incenerimento, ai punti 8.e) e 8.m), qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite.
- Tenuto conto che l'impianto in oggetto non è riconducibile ad alcun progetto sopraindicato

Il presente criterio di valutazione non è applicabile alla tipologia progettuale dell'impianto in oggetto.

MATRICE ACQUA:

Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati (relativamente alla qualità delle acque dolci, costiere e marine), si intendono le zone di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006 [direttiva 91/676/CEE].

- Considerando che il presente criterio si applica ai progetti dell'allegato IV di cui ai punti 1.a), 1.c), 1.e). del D.Lgs 152/2006 e smi
- Tenuto conto che l'impianto in oggetto non è riconducibile ad alcun progetto sopraindicato

Il presente criterio di valutazione non è applicabile alla tipologia progettuale dell'impianto in oggetto.

4.3.7. Zone a forte densità demografica.

Per zone a forte densità demografica si intendono i centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500 abitanti per km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT).

- Preso atto che il presente criterio si applica tutti i progetti dell'allegato IV esclusi quelli riportati ai punti 7b) e 7h)
- Tenuto conto che l'impianto in oggetto non è riconducibile ad alcun progetto sopraindicato

Il presente criterio di valutazione non è applicabile alla tipologia progettuale dell'impianto in oggetto (densità abitativa 1.091 ab./km² ma n. 16083 abitanti).

4.3.8. Zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 10, comma 3, lettera a), del medesimo decreto

Fig. 9 - Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Come si evince dal Sistema informativo territoriale ambientale paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'impianto oggetto del presente procedimento non ricade in zone d'importanza storica, culturale o archeologica.

4.4 Considerazioni finali

Non si determina la necessità di attivazione preliminare del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto:

- Il progetto non rientra tra quelli elencati negli allegati III e IV della parte II del D.Lgs 152/2006 e smi
- L'area in oggetto, non risulta gravata da vincoli territoriali

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Controguerra, 09.04.2019

ALCHIMETAL S.r.l.
Via Valle Cupa 25/26
64010 - Controguerra (TE)
P.IVA 01958000679

La firma in calce non deve essere autenticata. Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all'ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.